Prot. n° 3384 /05

Ord.n°

Oggetto: Doveri e obblighi dei proprietari e detentori di cani.

IL SINDACO

Vista: la necessità della salvaguardia delle persone dalla eventuale aggressività dei cani;

Preso atto: che alcuni episodi comunicati dai mezzi d'informazione hanno come oggetto l'aggressività di particolari razze di cani, dotati di notevole forza muscolare e soprattutto di media-grossa taglia;

Vista: l'Ordinanza emanata dal Ministro della Salute il 27/08/2004 avente ad oggetto la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";

Considerato che, al fine di stabilire regole a tutela della sicurezza delle persone e degli altri animali si rende opportuno adottare misure preventive con particolare riguardo ai cani appartenenti alle razze gia individuate dalla citata Ordinanza ministeriale e precisamente: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasiliero, Mastino napoletano, Perro da canapo majoiero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull mastiff, Pitt bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu e dai relativi incroci, sia per le particolari caratteristiche di aggressività proprie delle razze, sia soprattutto per i comportamenti dei proprietari e detentori dei medesimi animali;

Visto: il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto dal Presidente della Repubblica n° 320 del 8/02/1954;

Richiamata: la legge 14/08/1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Richiamata: la legge regionale n° 27 del 7/04/2000 "Nuove norme e disciplina per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina";

Richiamata: la legge regionale n° 19 del 4/05/1982 avente oggetto "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";

Visti: gli articoli 544 bis, 544 sexies e 727 del Codice penale;

Richiamate le Ordinanze sindacali in materia di custodia e detenzione di cani;

Ritenuto: che sussistano le condizioni di cui all'art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n°267- "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

- 1. I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani di razza: America Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasiliero, Mastino napoletano, Perro da canapo majoiero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull mastiff, Pitt bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler e Tosa inu (ovvero i cani già oggetto della citata ordinanza del Ministro della Salute) hanno l'obbligo di:
 - a) applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, in fiere, mercati e luoghi affollati.

- 2. I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani hanno l'obbligo di:
 - a. custudirli in ambienti domestici ed in aree cortilizie in spazi non accessibili ad estranei, adeguatamente recintati che non consentano in nessun modo all'animale di fuoriuscire o di sporgersi;
 - b. applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
 - c. avere al seguito, quando conducono i cani sulla pubblica via e in qualsiasi luogo pubblico, apposito sacchetto e/o paletta raccoglitrice per rimuovere gli escrementi lasciati dagli animali, e provvedere alla medesima rimozione;
 - d. impedire che i cani entrino nelle aiuole recando danno alle piante e/o fiori e/o virgulti.
- Le forze armate e i corpi di polizia sono esentati dagli obblighi della presente Ordinanza quando i cani siano utilizzati per il servizio del loro istituto.
- Ogni infrazione al punto 1. della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00);
- Ogni infrazione al punto 2. della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 75,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 25,00).
- Il Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. di Cesena, il Corpo della Polizia Municipale, le Guardie zoofile, e tutti gli Agenti della pubblica sicurezza sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed abroga sostituendola a tutti gli effetti:
 - l'Ordinanza n° 13046 del 20.06.1994, in toto;
- l'Ordinanza n° 12278 del 08.06.1998 nella parte che regolamenta l'introduzione di cani all'interno di parchi e di aree verdi pubbliche.

Cesenatico, <u>10</u> Febbraio 2005.

IL SINDACO
Dr. Damiano ZOFFOE